

PROPOSTA NORMATIVA

Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti

Illustrazione dell'intervento

La proposta interviene sull'**En.Si.03** - Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica.

Anche questo intervento, come quelli di cui all'articolo 1 delle proposte normative sui SAD, è volto ad eliminare gradualmente l'attuale esenzione disposta in favore degli oli lubrificanti utilizzati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti (prevista dall'art. 62, comma 2, del TUA). Le misure compensative per il settore di riferimento sono, invece, previste nell'articolo 6.

In particolare, si prevede la graduale progressiva tassazione dei predetti oli lubrificanti da attuare nell'arco temporale tra il 1° gennaio 2021 e il 1° gennaio 2030 (quindi in 10 anni); al termine di tale periodo (nel 2030) l'imposta di consumo sui citati oli lubrificanti destinati alla produzione della gomma naturale e sintetica, sarà uguale a quella ordinaria.

Pertanto, tale proposta normativa determina i seguenti effetti finanziari, stimati sulla base dei dati di consumo forniti dalle Associazioni di categoria rappresentative delle principali aziende che operano nel campo della gomma naturale e sintetica:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Dal 2032
Accisa	7,9	15,8	23,6	31,5	39,4	47,3	55,2	63,0	70,9	78,8	78,8	78,8
IVA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
IIDD	0,0	-2,4	-3,8	-5,2	-6,6	-7,9	-9,3	-10,7	-12,1	-13,4	-14,8	-13,8
IRAP	0,0	-0,6	-0,9	-1,2	-1,5	-1,9	-2,2	-2,4	-2,8	-3,1	-3,4	-3,2
Totale	7,9	12,8	18,9	25,1	31,3	37,5	43,7	49,9	56,0	62,3	60,6	61,8

in milioni di euro

Testo dell'intervento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti,” sono soppresse.

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. Per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 è applicata con un'aliquota pari al 10 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2021, pari al 20 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2022, pari al 30 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 40 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2024, pari al 50 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 60 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 70 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2027, pari all'80 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2028 e pari al 90 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2029.”

2. A decorrere dal 1° gennaio 2030, nell'articolo 62 del testo unico di cui al comma 1, il comma 5-bis è abrogato.